

Documento di consultazione n. XX/2017

SCHEMA DI DISCIPLINA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI. PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA' DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Il medesimo schema può essere utilizzato anche per i commenti e contributi relativi agli allegati (con i relativi punti) e alla tabella allegata al documento di consultazione.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	Avv. S. Iannitti - Avv. P. Altomani - Norton Rose Fulbright Studio Legale
	A) L'art. 20 della Direttiva 2016/97 si prefigge l'obiettivo di fornire un documento informativo standardizzato, di agevole lettura e facilmente comprensibile, che consenta al cliente di assumere una decisione informata, nonché di procedere ad una comparazione tra i diversi prodotti presenti sul mercato.
Osservazioni generali	Si ritiene che tali obiettivi non possano essere realizzati mediante un ulteriore documento informativo (DIP aggiuntivo), per le seguenti ragioni: i) tale documento avrebbe l'effetto di complicare ed appesantire il set di documenti da fornire al cliente, andandosi ad aggiungere alle condizioni contrattuali: ciò che contrasterebbe con l'obiettivo di consentire un'agevole lettura del documento. Tale risultato appare evidente anche solo ponendo a confronto DIP e DIP aggiuntivo: i due documenti contengono difatti le medesime sezioni ("cosa è assicurato", "cosa non è



assicurato") ma con contenuti diversi. Circostanza che sicuramente determina confusione nel cliente circa il documento su cui fare affidamento ai fini della propria decisione. L'approccio di cui sopra porta altresì ad un eccesso di informativa precontrattuale, frammentata in più documenti precontrattuali, di per sé nociva per il contraente. Si prenda ad esempio la rubrica "Che cosa non è assicurato", ove vanno inserite le esclusioni di copertura. Il contraente riceverebbe dunque: a) un DIP con l'elenco delle principali esclusioni; b) un DIP aggiuntivo con l'elenco delle rimanenti esclusioni; c) le Condizioni di Assicurazione (che comunque costituiscono documentazione precontrattuale) con l'elenco completo delle esclusioni già incluse nel DIP e nel DIP aggiuntivo;

- ii) il comma 7 dell'art. 20 non consente l'introduzione di ulteriori documenti informativi semplificatori: tale comma non priva difatti il DIP del carattere di esclusività nel fornire una sintesi del prodotto assicurativa. Piuttosto, la norma ha voluto fare rinvio alle informazioni che debbono essere fornite in formato esteso al cliente, che non potranno essere incluse nel DIP ma potranno essere consegnate contestualmente allo stesso. Si tratta, per quanto riguarda l'Italia, proprio delle informazioni contenute negli articoli 183 e 184 della Direttiva 2009/138/CE richiamati al comma 4 dell'art. 20, nonché le informazioni di cui all'art. 18 e 19 della Direttiva 2016/97. Tali informazioni potranno essere incluse, in formato esteso ed a seconda dei casi, nella documentazione contrattuale di cui all'art. 32 del Regolamento 35, ovvero nel documento informativo che l'intermediario dovrà fornire in sostituzione degli attuali allegati 7A e 7B;
- iii) non si può trascurare la circostanza che il comma 7 dell'art. 20 fa riferimento ad informazioni previste dagli atti legislativi, non volendo dunque ricomprendere requisiti informativi introdotti a mero livello regolamentare;
- iv) in attesa dell'implementazione della Direttiva 2016/97, è verosimile attendersi che la consegna del DIP non farà venir meno la consegna delle condizioni contrattuali, ai sensi del primo e quarto comma dell'art. 20 (come del resto previsto nella proposta nuova versione dell'art. 30 comma 1 del Regolamento n. 35). Sìcché la consegna del DIP nel formato previsto a livello comunitario non può avere l'effetto di fornire una rappresentazione parziale al cliente.



Per tutte le ragioni di cui sopra, si suggerisce pertanto un diverso approccio, e cioè di eliminare il DIP aggiuntivo.

Qualora comunque si intenda prevedere l'obbligo di fornire informazioni pre-contrattuali ulteriori rispetto al contenuto standardizzato del DIP, si chiede invece di relegare in un testo da apporre in calce al DIP standardizzato le eventuali ulteriori informazioni - quali quelle relative al comportamento da tenere in caso di sinistro e alle modalità di presentazione dei reclami - consentendo il rinvio alle condizioni di polizza per gli aspetti di dettaglio. In alternativa, si richiede di relegare nel DIP aggiuntivo solo informazioni precontrattuali di diversa natura rispetto a quelle già incluse nel DIP. Ad esempio, quelle sui reclami, sulle modalità alternative di risoluzione delle controversie, sulla vendita a distanza, sulla prescrizione, sulla legge applicabile, sulla eventuale vendita abbinata con altre garanzie e/o altri prodotti. In tal modo, i due documenti precontrattuali sarebbero complementari l'uno con l'altro, il che semplificherebbe la comprensibilità e reperibilità delle informazioni per il contraente. In quest'ottica, si ritiene, inoltre, non in linea con l'obiettivo di semplificazione dell'informativa precontrattuale, la richiesta di replicare, ciascuna delle rubriche anche in mancanza di informazioni integrative e complementari sul prodotto precisando che "Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP".

- B) Si richiede ad IVASS di specificare quale approccio le imprese debbano tenere in riferimento a prodotti assicurativi contenenti, in forma pacchettizzata, sia garanzie di ramo danni che garanzie di ramo vita, inscindibili tra di loro e dunque non sottoscrivibili individualmente. Il DIP è difatti previsto per le sole garanzie di ramo danni, sicché rispetto ai prodotti con garanzie vita e danni il DIP fornirebbe un'informativa parziale e non veritiera per il contraente in merito al contratto che sta per sottoscrivere. Si propone di confermare l'attuate approccio che prevede la consegna al contraente del solo Fascicolo Informativo che include la nota informativa prevista per i contratti di puro rischio di cui all'allegato 4 al Regolamento n. 35/2010 opportunamente integrata con le specificità dei prodotti danni;
- C) La proposta di modifica del Regolamento 35 non prevede alcuna <u>semplificazione in merito</u> alla documentazione da consegnare in caso di vendita abbinata, ovvero di adesione ad una <u>polizza collettiva</u>. In merito si osserva:
- con riferimento alle polizze collettive, non sarà necessaria la consegna del DIP laddove



l'assicurato non sostenga l'onere relativo al pagamento del premio: in tal caso sarà difatti assente una vera e propria attività distributiva nei confronti del cliente;

- le ragioni che in sede di emanazione del Regolamento 35 giustificarono l'introduzione dei commi 7 ed 8 dell'art. 30 (rispettivamente con riferimento a tutte le polizze collettive ed alle polizze connesse ad altri prodotti o servizi), sembrano poter giustificare anche un'analoga esenzione dall'obbligo di consegna del DIP. Neanche la Direttiva 2002/92, a ben vedere, prevedeva difatti la possibilità per gli ordinamenti nazionali di differenziare gli obblighi informativi precontrattuali, essendo state pertanto le vecchie deroghe ispirate al principio di proporzionalità nell'azione regolamentare che tuttora permea la Direttiva 2016/97 ("È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano i distributori di prodotti assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati all'obiettivo di tutelare i consumatori e rimangano limitati.").

Più in generale, si richiede ad IVASS conferma che per le polizze in nome e per conto altrui ex art. 1891 c.c. ove l'assicurato NON sostiene alcun onere connesso al pagamento del premio (onere in carico al contraente) ma è portatore di un interesse alla prestazione, sia sufficiente la consegna di copia delle condizioni di assicurazione.

- D) L'Art. 50 del Regolamento 35, non modificato dal testo in consultazione, contiene un richiamo alla Nota Informativa anche dei contratti dei rami danni, che va pertanto adeguato. Si suggerisce di modificare tale norma, tenendo anche conto anche della nuova Legge Concorrenza in subjecta materia che ha introdotto anche a livello di normativa primaria l'obbligo da parte delle banche, istituti di credito e intermediari finanziari di informare il richiedente il finanziamento della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo (Legge n. 124/2017 art. 1 comma 135), indipendentemente dalla forma individuale o collettiva del contratto.
- E) Nella Relazione di Consultazione, IVASS conferma la abolizione dell'obbligo di predisposizione del "Fascicolo Informativo", inteso come "contenitore virtuale" della documentazione precontrattuale. Si chiede comunque conferma della possibilità, da parte



		delle imprese, anche nell'interesse dei contraenti, di fascicolare la documentazione precontrattuale in appositi "fascicoli", intitolati genericamente "documentazione precontrattuale del Prodotto Assicurativo XX", che possono fungere sempre da "contenitori virtuali" dei singoli documenti precontrattuali separati. F) Si richiede ad IVASS la messa a disposizione delle imprese e degli intermediari, sul sito internet dell'autorità di vigilanza, del template in formato word del DIP e del DIP aggiuntivo, a colori, comprensivi delle icone obbligatorie. Ciò al fine di "cristallizzare" per tutto il mercato i relativi template, così evitando il rischio di difformità di versioni.
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2	1 (Definizioni)	Si ritiene opportuno l'introduzione della definizione di "contraente", fondamentale nel provvedimento de quo in quanto è il soggetto che ha diritto di ricevere la documentazione precontrattuale. Tale definizione dovrebbe essere corrispondente a quella già presente nel Regolamento IVASS n. 34/2010 sulla vendita a distanza, che recita: "contraente": la persona fisica o giuridica che intende stipulare un contratto di assicurazione e paga il premio, compresi gli aderenti alle polizze collettive che sostengano l'onere economico connesso con il premio
30	1	Il Regolamento 2017/1469 alla premessa a) riferisce il DIP al soggetto che realizza il prodotto. Il riferimento sembra implicare che, laddove l'intermediario sia manufacturer de facto, il documento debba essere realizzato da tale soggetto e non dall'impresa assicurativa.
30	2	Si rinvia alle osservazioni generali in merito alle ragioni che giustificherebbero la mancata

essere eliminata la previsione del DIP aggiuntivo.

art. 30 del Regolamento 35.

2

30

consegna del DIP agli assicurati di polizze collettive ed agli acquirenti di polizze connesse a prodotti o servizi di tipo diverso, analogamente a quanto avviene attualmente ai commi 7 e 9,

Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni per le quali dovrebbe



30	2	Si chiede di confermare con riferimento al DIP ed al DIP aggiuntivo l'applicazione del principio dell'assorbimento, per cui in caso di prodotti che associno garanzie rientranti nei "grandi rischi" con altre non qualificate come tali il prodotto nel suo complesso possa comunque considerarsi come copertura di grandi rischi, con conseguente esenzione dall'obbligo di consegna del DIP e del DIP aggiuntivo.
Art. 30	2 (Documentazione)	Si chiede di specificare se in riferimento alla documentazione precontrattuale delle polizze collettive, la il modulo di proposta debba essere inteso quale modulo di adesione alle stesse (che se sottoscritto acquista valore di polizza).
Art. 30	2 (Documentazione)	Si chiede di coordinare il "Glossario" con le "definizioni" rilevanti ai fini del contratto, con le quali viene stabilito il significato convenzionale di determinati termini o espressioni utilizzate nelle condizioni.
32		Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni in base alle quali si chiede di integrare tale articolo con il richiamo all'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 183 e 184 della Direttiva 2009/138/CE.
Art. 33 e 33 bis	3 (Consegna dell'informativa precontrattuale)	Si chiede di specificare, od esemplificare, per il DIP e il DIP aggiuntivo quali informazioni vadano inserite nella rubrica "Ci sono limiti di copertura", ed in cosa esattamente questa differisca dalla rubrica "Cosa non è assicurato", non essendo a tal fine sufficiente il riferimento contenuto nel Regolamento UE 2017/1469 alle lettere b) e d) del comma 8 dell'art. 20 della Direttiva 2016/97. Ad esempio:
		1) le lettere b) e d) del comma 8 dell'art. 20 della Direttiva 2016/97 contengono due riferimenti sostanzialmente equivalenti a "rischi esclusi" e "esclusioni per le quali non è possibile presentare richieste di risarcimento";
		2) nel DIP aggiuntivo "Altri rami danni" pubblicato da IVASS, non è chiara la differenza tra la dicitura "rischi esclusi dalla copertura" (che sembrano andare inseriti nella rubrica "Cosa non è assicurato") e la dicitura "casi di esclusioni delle garanzie" (che sono inseriti nella sezione "Ci sono limiti di copertura"). Si chiede quindi che, laddove non si limiti il DIP aggiuntivo, nella sezione "Ci sono limiti di copertura": vada indicata solo la eventuale presenza di rivalse, di periodi di carenza e di altre limitazioni di copertura diverse dalle esclusioni.
33bis		Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni in base alle quali si richiede l'abrogazione dell'intera disposizione.
33 e 33bis		Si chiede di chiarire se, con riferimento al DIP ed al DIP aggiuntivo, in caso di



		personalizzazioni sarà possibile predisporre una integrazione o appendice integrativa ad hoc o se invece sarà necessario predisporre un nuovo DIP/DIP aggiuntivo.
Art. 33 bis	3 (DIP aggiuntivo)	In subordine rispetto alla richiesta di eliminazione del DIP aggiuntivo, per le considerazioni generali svolte in precedenza, si osserva quanto segue.
		Nella Relazione al Documento di consultazione, IVASS sostiene che "Saranno invece sempre presenti nel DIP aggiuntivo le informazioni relative ai reclami e alle modalità per denunciare un sinistro, non previste tra le informazioni che il documento principale deve necessariamente contenere ai sensi della Direttiva". Si chiede di precisare cosa si intenda con ciò, considerato che l'Art. 20.8 lett. g) della IDD prevede che il DIP debba sempre contenere "gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento" e che secondo il Regolamento 2017/1469 tali informazioni andranno inserite nella sezione "che obblighi ho?".
33ter	4	Si ritiene vada eliminata l'ultima parte del comma, in quanto il riferimento al termine di prescrizione renderebbe sine die il termine di permanenza della documentazione sul sito della compagnia, in ragione della sola interruzione della prescrizione da parte di un singolo cliente. Si suggerisce di prevedere in alternativa un termine fisso dalla scadenza dell'ultimo contratto stipulato in base a tale documentazione.
Art. 33 ter	3 (Consegna dell'informativa precontrattuale)	Si richiede ad IVASS di specificare che la consegna possa avvenire secondo le modalità previste dall'art. 23 della Direttiva 2016/97. In quest'ambito sembra pertanto possibile che i documenti di cui al comma 1 possano essere consegnati, ove il potenziale contraente abbia manifestato il consenso, anche per il tramite del sito internet dell'impresa. In tal caso sembrà altresì possibile che l'impresa invii al potenziale contraente, per posta elettronica oppure SMS oppure chat presso il numero telefonico del contraente o altra tecnica di comunicazione a distanza elettronica concordata con il contraente, il link al punto esatto del proprio sito internet in cui i documenti possono essere reperiti, con l'avvertenza che gli stessi sono scaricabili dal sito.
37	1	Si ritiene che la consegna di un'appendice integrativa mal si concili con la standardizzazione del DIP, rispetto al quale andrebbe dunque prevista la consegna di un nuovo documento. In alternativa alla consegna di un'appendice integrativa delle condizioni, andrebbe quindi prevista l'emissione di una nuova edizione dei documenti che contenga un nuovo DIP in cui siano consolidate le modifiche, venendo la possibilità di emettere un'appendice limitata alle



	sole condizioni ed al glossario.
37 2	Anche in considerazione del principio "ignorantia legis non excusat" si richiede di prevedere un'unica modalità di comunicazione delle variazioni alle informazioni precontrattuali, eliminando la disciplina relativa alle variazioni dovute a modifiche normative.
Allegato 6	L'Art. 1.1 del Regolamento UE n. 1469/2017 prevede, in riferimento al DIP, che: "Il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita, lo Stato membro in cui è registrato, il suo status regolamentare e, se del caso, il suo numero di autorizzazione sono riportati sulla prima pagina in alto, immediatamente dopo l'intestazione «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo". Nell'esempio di DIP compilato pubblicato da IVASS, a parte il nome del soggetto che realizza il prodotto, non appaiono riportati questi elementi, così come non viene indicata la possibilità di inserire il logo (art. 1.2 del Regolamento). Si chiede pertanto di modificare gli esempi di DIP compilati di conseguenza.
	Si rileva inoltre che lo schema del DIP è molto orientato alle assicurazioni per danni alle cose. In ottica di orientamento al cliente e di maggiore comprensibilità della tipologia di polizza nei casi di polizze contro gli infortuni e le malattie, che hanno un peso notevole nei rami danni dopo l'RCA auto, si suggerisce di poter modificare il titolo "Cosa è assicurato" con "Chi e cosa è assicurato".
Allegato 10	Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni in base alle quali si richiede l'abrogazione dell'intero allegato.
Allegato 11	Si rinvia alle osservazioni generali per quanto concerne le ragioni in base alle quali si richiede l'abrogazione dell'intero allegato.